

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE CONNESSE ALL' EROGAZIONE DI ASSEGNI NUCLEO CON TRE FIGLI MINORI E DI MATERNITA' PREVISTI DAGLI ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, n 448 E DALL' ART. 74 DEL D. Lgs. 26 MARZO 2001, n. 151. TRIENNIO 2020-2022

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

tra

il Dirigente del Settore Politiche Sociali, che interviene non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Vercelli CF 00514490010 ai fini della sottoscrizione del presente atto,

e

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_,

nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF

\_\_\_\_\_, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza di \_\_\_\_\_ (ragione sociale), con sede in

\_\_\_\_\_ Prov di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n; \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ N. di iscrizione al registro delle imprese di

\_\_\_\_\_, quale \_\_\_\_\_ (carica/qualifica)

Domiciliato/a per la carica, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

ovvero

giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data \_\_\_\_\_, che dichiara essere tutt'ora valida e non revocata e che in copia originale si allega al presente atto

(di seguito denominato CAF)

Premesso che:

• gli articoli 65 e 66 della Legge 23/12/1998 n; 448 s.m.i. e art.74 D.Lgs. 151/01 hanno istituito due misure statali di contrasto alla povertà denominate “Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori” ed “Assegno di maternità”, la cui attività istruttoria e concessoria è attribuita ai Comuni e deve essere attivata nel seguente modo:

- a) I cittadini presentano la richiesta al Comune di residenza per la concessione degli Assegni, sottoscrivono una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), ed infine si definisce il diritto alla relativa concessione dell'assegno richiesto;
- b) Sulla base della dichiarazione e del calcolo dell'I.S.E.E. i Comuni assumono il provvedimento di concessione o diniego degli Assegni;

- c) In caso di esito positivo trasmettono i dati all'INPS, ente competente all'effettuazione dei pagamenti degli Assegni;

Dato atto che per l'esercizio delle funzioni istruttorie degli Assegni descritte al punto a) e c) gli artt.65 e 66 della Legge n; 448/98 s.m.i., art.74 D.lgs. 151/01 e Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n; 130, prevedono che i Comuni possono avvalersi dei Centri di Assistenza Fiscale che con specifica delega che preveda anche la delega alla trasmissione delle richieste di pagamento all'INPS;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE SOTTOSCRITTE PARTI CONVENGONO E STIPULANO  
QUANTO SEGUE

### **ART.1 OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE**

Il Comune di Vercelli affida al CAF l'attività di assistenza per le funzioni istruttorie e mansioni relative al caricamento ed alla trasmissione telematica dei dati relativi alle dichiarazioni/comunicazioni degli Assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori e di Maternità dei comuni per il periodo compreso tra il 01 settembre 2020 ( o data della firma della convenzione se successiva) e il 31 dicembre 2022, il calcolo del beneficio, nonché la trasmissione dei dati al Comune via PEC e all'INPS;

Allo scopo di svolgere autonomamente ed in modo ottimale le attività di seguito elencate, il CAF si impegna ad acquisire ogni dato, informazione e aggiornamento relativo alla normativa che regola le modalità di erogazione degli Assegni di cui trattasi ed alle comunicazioni/norme emanate dall'INPS e dalla Città di Vercelli;

### **ART.2 REQUISITI DEL CAF**

Il CAF deve essere in possesso di un apposito programma informatico per la gestione delle trasmissioni telematiche delle pratiche, dotarsi delle risorse necessarie per l'attivazione delle funzioni istruttorie relative agli Assegni e adottare la modulistica con i contenuti indicati dal Comune di Vercelli per la concessione dei benefici o fac simile con gli stessi contenuti;

Sono titolati a svolgere le funzioni contenute nella presente Convenzione, i CAF – iscritti nell'apposito Albo Nazionale - operanti in Vercelli;

Nell'istanza il CAF deve dichiarare l'insussistenza di condizioni d'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e in particolare:

- di non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art. 80 D. Lgs.; 50/2016 e s.m.i.; e che non sussistono cause ostative all'esercizio delle attività suddette, di natura civile, penale e amministrativa”;
- di non aver ricevuto sanzioni da parte del Comune di Vercelli negli ultimi tre anni anche relativamente ad altre convenzioni;

Il CAF nella presentazione dell'istanza di adesione assume di disporre di sedi operative (numero delle stesse e loro ubicazioni in Vercelli), di risorse umane, mezzi, nonché di attrezzature idonee per il corretto espletamento delle funzioni richieste;

All'atto di richiesta di adesione al presente protocollo, e successivamente in caso di intervenute modificazioni, il CAF deve fornire la seguente documentazione al Comune di Vercelli, anche con tecnologie e supporto informatici:

- Copia dell'autorizzazione al funzionamento;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 3, c; 7, L; 13/0 8/2010, n; 136 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche estremi fiscali, con coordinate bancarie e fiscali del conto corrente dedicato; Il Caf assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L; n; 136/2010 e s.m.i.;, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto; Il CAF deve comunicare al Comune (nella persona del responsabile dell'esecuzione del contratto) gli estremi identificativi del c/c o dei c/c dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e trasmettere ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- copia della polizza assicurativa contro i danni eventualmente causati da errori materiali o inadempienze dei propri operatori;
- indicazione del Responsabile organizzativo referente del CAF (per sede operativa o gruppi di sedi) nel rapporto con il Comune per ciascuna delle attività previste dalla convenzione;
- indicazione del Responsabile del trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente;
- indicazione delle eventuali società convenzionate alle quali il CAF ha affidato lo svolgimento delle attività;
- elenco aggiornato delle sedi operative in Vercelli, con indicazione dell'indirizzo nella quale sono situate le sedi, dei numeri telefonici ed orari di apertura, dell'eventuale disponibilità a ricevere i cittadini previo appuntamento, nonché altre informazioni relative alla funzionalità delle sedi operative che deve essere tenuto costantemente aggiornato;

○ modello di istanza degli assegni che sarà utilizzato durante la convenzione con evidente richiamo alle conseguenze penali dell'eventuale mendacio nella dichiarazione come previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, conseguenze che vanno precisate all'utente anche verbalmente per assicurare l'effettiva consapevolezza da parte del soggetto privato della rilevanza penale del contenuto delle dichiarazioni sostitutive se non corrispondente al vero;

### **ART.3 IMPEGNI DEL CAF**

Il CAF si impegna a svolgere le seguenti attività/prescrizioni per conto del Comune di Vercelli:

○ Supportare ed assistere i cittadini per la compilazione della modulistica necessaria ad ottenere i benefici oggetto della presente convenzione-rilasciando loro una ricevuta da cui si possa desumere la data del loro passaggio e quella dell'appuntamento, la data di presentazione della richiesta del contributo;

- il tipo di contributo richiesto;
- i dati anagrafici del richiedente il contributo;
- il timbro del CAF e firma dell'addetto

○ verificare il possesso da parte del richiedente gli assegni di tutti i requisiti di accesso previsti secondo la normativa vigente, con esclusione della sola verifica anagrafica;

○ determinare il periodo di decorrenza del beneficio e l'importo degli Assegni spettanti a ciascun richiedente, nonché eventualmente la rideterminazione di tali importi e periodi, qualora necessario; Il CAF deve eseguire il calcolo secondo il procedimento indicato per ciascun tipo di Assegno secondo la normativa vigente;

○ consegnare al richiedente copia cartacea, sottoscritta, almeno dei seguenti documenti:

- Istanza al Comune per la concessione del beneficio, comprensiva di ogni documento che ne costituisce parte integrante;
- Il calcolo effettuato per la determinazione dell'importo e del periodo spettante;
- Eventuali altri modelli integrativi predisposti dal Comune;
- Informativa inerente al trattamento dei dati da parte del CAAF;

○ Predisporre, se non viene usato il modello proposto dal Comune di Vercelli, l'istanza mirante a richiedere al Comune di Vercelli la concessione dell'assegno di maternità, ovvero, dell'assegno in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori contenente i seguenti dati e dichiarazioni:

- dati anagrafici del richiedente e del nucleo di cui tratta l'istanza, obbligatori per l'identificazione del richiedente;

- Dichiarazione di consenso scritto ed esplicito con la quale l'interessato (la persona cui il dato si riferisce) acconsenta al trattamento dei suoi dati inerenti al numero telefonico e l'indirizzo mail;
- Dichiarazioni, con allegata documentazione idonea, e necessarie per l'istruttoria della pratica:
  - di essere cittadina/o italiana;
  - di essere cittadina/o dell'Unione Europea residente in Italia;
  - di essere cittadina/o extracomunitaria, in possesso di:
    - Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
    - Carta di soggiorno rilasciata prima del D. Lgs.; 3/07),
    - Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'UE, carta di soggiorno permanente per i familiari di cittadino UE;
    - [solo per assegno maternità] di essere in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, e allega la ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; [INPS Circolare n; 35/2010]
    - di essere cittadina/o extracomunitaria titolare dello Status di Rifugiato Politico o comunque beneficiario di Protezione Sussidiaria;
    - di non essere già beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale per la nascita del figlio/a (madre non lavoratrice);
    - di essere già beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale per la nascita del figlio/a, inferiore all'assegno in oggetto e precisamente per l'importo di euro \_\_\_\_\_;
    - di aver presentato richiesta di prestazione previdenziale o economica di maternità a \_\_\_\_\_ e di non aver al momento ricevuto comunicazione in merito a diritto e/o all'ammontare delle prestazioni richieste;
    - che il figlio - se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea - è in possesso della Carta di soggiorno o è iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori (documentazione allegata scannerizzata);

○ Acquisire la fotocopia/scannerizzazione del documento d'identità del richiedente la prestazione sociale agevolata, quale supporto indispensabile dell'autocertificazione e documentazione utile a documentare il titolo di soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari; Tale documentazione deve essere trasmessa unitamente alla domanda al Comune di Vercelli;

○ Trasmettere via PEC al Comune di Vercelli le istanze e le dichiarazioni complete in ogni loro parte, le relative integrazioni e modifiche richieste, l'importo spettante degli Assegni ed eventualmente ogni altro documento ed informazione in possesso del CAF strettamente necessario ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) di seguito DGPR, che permetta al Comune di Vercelli di esercitare appieno la propria potestà sia concessoria che di controllo;

- **Le istanze e la relativa documentazione devono essere inviate al Comune entro 8 giorni dal ricevimento delle domande via PEC al seguente indirizzo:**

[protocollo@cert.comune.vercelli.it](mailto:protocollo@cert.comune.vercelli.it)

Per i termini di scadenza delle domande indicati da INPS, fa fede il Protocollo del Comune di Vercelli; Il CAF è responsabile in solido per le domande non trasmesse in tempo utile alla concessione del beneficio;

- Gestire gratuitamente le rettifiche apportate alle istanze, alle dichiarazioni sostitutive, nonché alle relative integrazioni, che siano causate da errori od omissioni da parte del richiedente, del dichiarante o del CAF; Nei casi descritti, il CAF deve impegnarsi a supportare il cittadino per modificare e/o correggere l'istanza, la conseguente attestazione ed il calcolo finale ed a ritrasmettere successivamente al Comune di Vercelli le istanze e le dichiarazioni modificate; In tal caso i CAF provvederanno a contattare direttamente il cittadino per invitarlo a regolarizzare l'istanza nei tempi utili;

- Al momento della ricezione della domanda il CAF deve
  - Informare il cittadino riguardo la normativa ISEE (in particolare ISEE minorenni, componente aggiuntiva e aggregata)
  - Precisare al cittadino che può ricevere informazioni in merito all'esito della richiesta anche presso la sede del CAF in modo da ovviare eventuali smarrimenti o ritardi delle comunicazioni postali;
- **Trasmettere, a seguito di ricezione del provvedimento di concessione da parte del Comune via PEC, al fine della corresponsione del relativo contributo, i files predisposti, nel formato informatico richiesto dall'INPS – contenenti i dati degli aventi diritto al pagamento degli assegni in parola entro 8 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione;**

- Rappresentare ai cittadini che possono essere eseguiti da parte del Comune, una volta venuto in possesso dei dati relativi alle prestazioni richieste, controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, richiamando, altresì, l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si incorre in caso di dichiarazioni mendaci;
- Gestire gli aggiornamenti derivanti da variazioni nella composizione del nucleo familiare dei richiedenti, ovvero della loro situazione economica o altre variazioni così come previste dalla normativa vigente, tramite la modifica delle dichiarazioni e conseguenti certificazioni e calcoli del diritto agli assegni, con successiva trasmissione al Comune di Vercelli; Nessun compenso è dovuto per ulteriori invii della medesima pratica;
- Custodire, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 3 maggio 2000 n. 130, conservare e registrare nei propri archivi per cinque anni i documenti relativi alle richieste degli Assegni nonché la documentazione cartacea di supporto che sia stata spontaneamente presentata dagli stessi, secondo modalità che ne agevolino la consultazione, anche al fine di consentire al Comune le verifiche ed i controlli cui è tenuto in ogni fase della procedura; In alternativa, allo scopo di limitare l'onere di conservazione del cartaceo, il CAF può archiviare detta documentazione acquisendo gli atti utilizzando strumenti elettronici, al fine di consentire le verifiche del caso da parte del Comune, e delle altre Autorità a tanto deputate;
- Esporre copia della presente convenzione nelle proprie sedi destinate allo svolgimento dell'attività da essa prevista precisando che il CAF non potrà, in alcun caso, richiedere al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della stessa, con eventuale segnalazione alle Autorità Giudiziarie;
- Garantire, tramite polizza di assicurazione stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti e al Comune di Vercelli per i servizi di cui tratta la presente convenzione;
- Osservare tutte le leggi, i regolamenti ed i decreti, vigenti o emanati in corso di servizio, e quindi gli adempimenti di cui sopra si intendono aggiornati alla normativa vigente anche in riferimento alle procedure e nuova modulistica;
- Comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione degli indirizzi, dei numeri telefonici e degli orari di apertura al pubblico delle proprie sedi che gestiscono le funzioni oggetto del presente accordo, compresi i periodi di chiusura per ferie;

- Il CAF può svolgere le funzioni di cui al presente accordo tramite società a tale scopo convenzionate, ferma restando la sua piena responsabilità verso il Comune;
- Qualora si verificasse che il cittadino richiedente abbia presentato a più Centri di Assistenza Fiscale una identica dichiarazione e richiesta assegni o prestazioni agevolate, il Comune provvede all'evasione della pratica del Centro di Assistenza Fiscale che ha eseguito la prima raccolta di dichiarazione e certificazione come risultante da protocollo del Comune di Vercelli; Nessun compenso è dovuto per ulteriori invii della medesima pratica; Il CAF deve comunicare al cittadino che in caso di dinieghi con richiesta di integrazioni dovrà recarsi presso il medesimo CAF che ha trasmesso la prima istanza;

**ART.4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI; (NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO – GDPR – 2016/679/CE)**

- Per l'esecuzione della presente convenzione che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Vercelli, il Comune di Vercelli, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina il Caf quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
- Il Caf, a seguito di nomina da parte del Comune di Vercelli, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679, assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati personali per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza di cui alla presente convenzione ed esclusivamente per il periodo di validità della stessa; nell'attuazione del servizio deve pertanto attenersi all'osservanza del suddetto Regolamento ed in particolare alle seguenti direttive indicate nell'art. 28: Per i profili organizzativi e applicativi relativi alla normativa Privacy il/i referente/i del CAF sono:

▪ COGNOME e NOME \_\_\_\_\_  
 CF. \_\_\_\_\_ telefono fisso \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Il Responsabile della protezione dati (DPO) -:

▪ COGNOME e NOME \_\_\_\_\_  
 CF. \_\_\_\_\_ telefono fisso \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

- Il Caf è altresì obbligato a garantire che i propri collaboratori, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, si impegnano ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. 16/04/2013, n° 62, nonché dal codice di comportamento del dipendente del Comune di Vercelli approvato con la deliberazione di G.C. n° 368 del 17;12;2013;
- Attesa la rilevanza dell’interesse pubblico alla protezione dei dati personali, l’inadempimento di ciascuna obbligazione riferita al GDPR comporta la risoluzione ipso iure della convenzione, salvo il risarcimento del danno;
- Il CAF si impegna a rispettare il divieto di subappalto del servizio oggetto della presente Convenzione ad altri CAF non affidatari, in particolare ai CAF e/o alle sedi dei CAF con i quali il Comune ha risolto il rapporto contrattuale per inadempimenti gravi;
- Il CAF deve assicurare l’osservanza delle specifiche stabilite in materia di sicurezza dei dati nei confronti dei soggetti interessati;

## **ART.5 IMPEGNI DEL COMUNE**

Il Comune di Vercelli si impegna a:

- curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini delle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo, e delle sedi del CAF operative a tal fine, aggiornandola in base alle comunicazioni in merito ricevute dal CAF;
- adottare i provvedimenti per la concessione o il diniego dei benefici ed i provvedimenti per la revoca dei benefici indebitamente in corso, fornendone comunicazione scritta ai cittadini richiedenti e al CAF inviante la pratica;
- ricevere dai cittadini gli eventuali ricorsi avverso il provvedimento con il quale il Comune ha respinto o revocato gli assegni;
- il Comune si riserva di effettuare i controlli anche a campione previsti dalle normative vigenti;

## **ART. 6 COMPENSI**

- Per l’attività prevista nella presente convenzione il comune corrisponde al CAF un importo forfetario di € 15.17 (più IVA) per ogni pratica trasmessa al comune;
- **Sono a carico del CAF e pertanto il Comune non corrisponde alcun compenso:**
  - le eventuali correzioni che si rendano necessarie per errori del CAF nell’utilizzo della dichiarazione resa dal cittadino, della certificazione dell’ISEE e del calcolo del

diritto o meno ad ottenere gli assegni, così come i costi di eventuali contenziosi con il cittadino;

○ Le eventuali richieste di Assegno di Maternità e Assegno al Nucleo Familiare con almeno tre figli minori, inviate al Comune, laddove i/le richiedenti extracomunitari/e non abbiano i requisiti di Legge, aggiornati secondo la normativa vigente e/o disposizioni vigenti e Delibere in materia del Comune di Vercelli;

➤ Il CAF si impegna a mantenere invariato il prezzo per tutta la durata della convenzione; È prevista una proroga tecnica solo per l'invio dell'INPS delle pratiche evase nel mese di dicembre 2019;

➤ Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla presente convenzione saranno a carico del CAF;

Considerata la particolare natura dei servizi che formano oggetto della presente convenzione e l'eventualità della loro effettiva prestazione, si esonera il CAF dall'obbligo di costituire deposito cauzionale;

Il Comune liquida al CAF il compenso relativo alle prestazioni effettuate in conformità con gli impegni di spesa assunti mediante determinazione dirigenziale, sulla base dell'emissione di fatture posticipate e supportate dall'elenco degli utenti sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente o dal responsabile a tale scopo delegato sotto forma di atto sostitutivo di notorietà;

#### **ART. 6 DURATA**

La durata della presente convenzione è stabilita a decorrere dal 1.9.2020, o dalla data di stipula della presente convenzione se successiva, al 31.12.2022, e si potrà provvedere ad una proroga tecnica per l'invio all'INPS delle pratiche esaminate nel mese di dicembre 2022;

Le parti si riservano la facoltà di risoluzione di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che modificano il presente Protocollo, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni,

#### **ART. 7 CONTROLLI ED INADEMPIENZE**

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa, al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione;

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Vercelli rispetto a qualsiasi danno provocato dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione;

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal CAF mediante propri funzionari; A tale scopo deve essere garantito l'accesso alle informazioni ed alle modalità operative del CAF ogni qualvolta sia richiesto dai servizi comunali previo preavviso di 24 ore;

Qualora i richiedenti, o chi vi abbia interesse, inviino al Comune contestazioni, osservazioni e ricorsi circostanziati in forma scritta relativi ad eventuali perdite o alla mancata o parziale possibilità di percepire la prestazione agevolata richiesta, che tali cittadini imputino ad errori materiali o inadempienze dei CAF, il Comune invia una segnalazione via PEC al CAF;

Entro 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, il CAF deve inviare al Comune le proprie osservazioni in forma scritta;

Qualora, entro il termine suddetto, il CAF non fornisca alcuna osservazione o dalle osservazioni inviate al Comune emerga un'oggettiva responsabilità del CAF che abbia causato una perdita totale o parziale del diritto al beneficio, il CAF risponde di tale perdita direttamente al richiedente e si fa carico dei danni causatigli con risorse finanziarie proprie;

Mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo raccomandata A.R. o via PEC il Comune di Vercelli può risolvere unilateralmente la presente convenzione qualora le modalità operative del CAF si concretino in gravi e persistenti inadempimenti, tali da compromettere la regolare e corretta gestione delle funzioni affidate;

In particolare, salvo i casi di forza maggiore, il Comune di Vercelli può risolvere il contratto unilateralmente in caso di mancata adesione alla presente convenzione e dopo l'invio ai CAF di cinque motivate contestazioni scritte, cui il CAF non abbia addotto motivate giustificazioni entro 15 giorni, nei seguenti casi:

- mancato svolgimento dell'attività negli orari e/o nelle sedi operative dichiarate al Comune;
- sopravvenuta impossibilità nello svolgimento delle funzioni richieste dalla presente convenzione, a seguito di manifesti e reiterati episodi di inadempienze ed irregolarità, tali da compromettere l'esercizio del diritto alle prestazioni;
- mancato controllo preventivo sulla correttezza dei dati dichiarati dal richiedente;
- non aver svolto l'attività gratuitamente per il cittadino, o avere compiuto discriminazioni all'accesso nei confronti di non associati;

- Incapacità nell'accoglienza ed assistenza rivolte ai cittadini Ritardi negli adempimenti previsti dalla presente convenzione;
- Assenza di comunicazione tempestiva di mutamenti di orari di apertura, personale di riferimento o problematiche che dovessero incorrere in corso di servizio che condizionino il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza;
- Informazioni errate fornite ai cittadini;
- Rifiuto di prestare il servizio ad un cittadino;

Decorso il termine di 15 giorni per ogni singola contestazione senza che il CAF abbia presentato valide giustificazioni e/o adottato i conseguenti provvedimenti, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale tra un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 800,00 come segue:

- € 200,00 alla prima contestazione;
- € 400,00 per la seconda contestazione;
- € 600,00 per la terza contestazione;
- € 800,00 per la quarta contestazione;

Gli importi delle penali, che dovessero applicarsi nei modi suddetti, saranno riscossi a mezzo di specifica reverseale;

In ogni caso, il CAF non può rifiutare o ritardare la consegna al Comune della documentazione eventualmente ancora in proprio possesso relativa alle prestazioni richieste;

## **ART. 8 REGIME DELLE RESPONSABILITÀ**

Il CAF è responsabile:

- della corretta e puntuale attività di accoglienza, consulenza, supporto ed informazione nei confronti dei cittadini che accedono alle loro sedi;
- dei controlli preventivi richiesti e del corretto caricamento nei moduli di richiesta per la concessione degli assegni;
- della verifica formale e sostanziale della corrispondenza tra quanto riportato nella modulistica firmata dal richiedente e/o dal dichiarante ed i dati trasmessi;
- della corretta e puntuale applicazione delle disposizioni che regolano la specifica materia e dei relativi procedimenti, con particolare riferimento alla data effettiva di presentazione e

sottoscrizione della domanda al fine di consentire l'esercizio del diritto alla erogazione delle prestazioni;

- dell'utilizzo della modulistica in vigore alla data di presentazione dell'istanza e approvata dal Comune di Vercelli;
- della correttezza nell'invio tramite piattaforma informatica dei moduli di comunicazione con l'INPS;
- delle comunicazioni date ai cittadini con particolare riferimento alle risposte date alle richieste di riesame, in caso di diniego o ai tempi di attesa dell'esito della pratica o del pagamento dell'assegno da parte di INPS;
- Il CAF deve assicurare l'osservanza delle specifiche stabilite in materia di sicurezza dei dati nei confronti dei soggetti interessati;

#### **ART.9 RINVIO ALLE NORME VIGENTI**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione il CAF sarà tenuto ad osservare tutte le leggi ed i decreti nazionali o regionali, nonché i regolamenti in quanto applicabili, ed in genere tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma;

#### **ART.10 ADEGUAMENTI NORMATIVI E RISOLUZIONE DI DIRITTO**

Le pertinenti variazioni del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni;

Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente convenzione al rinnovato quadro normativo, qualora si ritenga possibile il proseguimento della convenzione in essere;

#### **ART.11 ELEZIONE DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

Il CAF elegge domicilio legale in Vercelli. Il foro di Vercelli è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione e del relativo contratto;

Trattandosi di scrittura privata, le parti convengono di sottoporre la presente convenzione a regolare registrazione solo in caso d'uso;

#### **ART.12 SPESE**

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a totale carico del CAF;

Per accettazione firmato digitalmente

Per il CAF

Per il Comune di Vercelli